



# PROCURA DELLA REPUBBLICA DISTRETTUALE di TRENTO

(Ufficio del Procuratore della Repubblica – Dott. Giuseppe Amato)

Al Signor Questore

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di finanza

**TRENTO**

Ai Signori Comandanti delle Polizie locali del circondario

**LORO SEDI**

Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica

Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria

**SEDE**

OGGETTO: Truffe su siti di acquisto *on line*. Competenza per territorio

Intervengo sulla disciplina delle cosiddette truffe su siti di acquisto *on line*, con accredito dell'ingiusto profitto su carte prepagate poste-pay e simili ovvero tramite bonifico bancario su conto corrente.

Intanto, il fatto certamente non integra il reato [di competenza distrettuale] di cui all'articolo 640 ter c.p., introdotto dalla l. 23 dicembre 1993 n. 547, giacchè questo punisce chiunque “alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. E qui cui difetta l'induzione in errore del sistema informatico o telematico, realizzata mediante manipolazione o alterazione dello stesso.

Qui, invece, ove il fatto fosse ritenuto di rilevanza penale, sarebbe qualificabile a titolo di truffa [articolo 640 c.p.].

L'utilizzo del condizionale è d'obbligo, giacchè vi sono situazioni in cui il mero mancato perfezionamento della pattuizione avvenuta informaticamente, con la mancata consegna della cosa da parte del venditore, integra un mero inadempimento civilistico.

Vi è la truffa, invece, [solo] ove si apprezzino artifici e/o raggiri posti in essere dal venditore [che risulti, ad esempio, avere fatto oggetto della pattuizione cose mai possedute o vendute contemporaneamente a più persone; che risulti avere millantato una veste professionale non posseduta, ecc.].

\*\*\*

Ciò detto, **rispetto alla truffa che si potesse ipotizzare il tema che qui si vuole affrontare è quello della competenza territoriale della AG che deve conoscere della vicenda.**

Ebbene, secondo indicazioni consolidate, soprattutto provenienti dalla Procura generale della Cassazione [ma anche desumibili dalla giurisprudenza della stessa Cassazione in tema di truffa], il reato di truffa deve intendersi consumato nel luogo ove è stata attivata la carta prepagata o ove è stato ricevuto il bonifico.

Infatti: il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con conseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente" [Sezione I, 30 maggio 1997, Petrone ed altri](Cass. 3 869/1997).

Detto altrimenti: ai fini della consumazione del reato di truffa è necessario che il profitto dell'azione truffaldina entri nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente, non essendo sufficiente che esso sia fuoriuscito da quella del soggetto passivo [Sezione II, 18 novembre 2010, Gentile ed altro].

Tale orientamento è seguito costantemente dalla Procura generale della Cassazione, che ha così affermato, in sede di risoluzione di contrasti tra PM [tra gli altri, decreto n. 478/2013 in data 26 novembre 2013; nonché, successivamente, decreto n. 224/2015 in data 23 settembre 2015]:

- che la truffa è reato istantaneo e di danno, onde si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la perdita patrimoniale del soggetto passivo e l'ingiusto vantaggio dell' agente;
- che, pertanto, è irrilevante il luogo ove il raggirato abbia provveduto all'effettuazione del bonifico o alla ricarica della carta prepagata (mediante versamento del corrispettivo in denaro), atteso che la truffa si consuma con l'acquisizione della conseguente ed effettiva provvista da parte dell'autore;
- che assume quindi rilievo, ai sensi e per i fini di cui all'articolo 8 c.p.p., il luogo dove è stato acceso il conto corrente o è stata attivata carta prepagata dell'indagato (identificabile tramite il relativo "codice univoco", che assume la natura di vero e proprio "domicilio informatico dell'apparente creditore, indagato quale truffatore);
- che, in ogni caso, nell'impossibilità di determinazione del luogo ove è stato conseguito l'ingiusto profitto, occorre fare applicazione dei criteri residuali di cui all'articolo 9 c.p.p., con precipuo riferimento, quindi, al luogo di residenza dell'autore del reato.

\*\*\*

**In definitiva, la polizia giudiziaria che riceve la denuncia-querela, laddove ravvisi, nei termini suddetti, la truffa, dovrà previamente accertare il luogo ove è stato acceso il conto corrente o dove è stata attivata la carta prepagata.**

**In tale evenienza, ove tale luogo non rientri nella competenza della AG di Trento, onde evitare inutili trasmissioni di atti per competenza, dovrà procedere da subito al diretto inoltro al PM che risultasse competente, senza interessarne questo Ufficio.**

\*\*\*

Le SS.VV. sono pregate diffondere le presenti note di indirizzo.

Ringrazio per l'attenzione.

Trento 21 dicembre 2015

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

*Giuseppe Amato*